

STATUTO

ITINERARTI IMPRESA SOCIALE S.R.L.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ALESSANO LE VIA VITTORIO
EMANUELE 1

Numero REA: LE - 329301

Codice fiscale: 04931160750

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 26-03-2018 - Statuto completo	2
--	---

Consiglio di amministrazione composto da tre membri.

I componenti, di comune accordo, nominano componenti del Consiglio di Amministrazione i signori:

SANTORO Antonio - Presidente;

COPPOLA Silvia - Consigliere e vice Presidente;

ZAPPATORE Rita - Consigliere,

i quali accettano la nomina, dichiarando di non trovarsi in nessuna delle situazioni che costituiscano ostacolo all'assunzione dell'incarico conferito e delegano me Notaio agli adempimenti connessi all'iscrizione della propria nomina nel Registro delle Imprese.

Il Presidente ha la firma sociale e la **rappresentanza legale** della società di fronte ai terzi ed in giudizio.

Al Consiglio spettano tutti i poteri previsti dallo Statuto e dalla legge.

Viene nominato sindaco, per il primo triennio, il dottor PARISI Donato Antonio, il quale accetta e dichiara di essere iscritto al registro dei revisori contabili al n. **89255** a far data dal **2 novembre 1999** e di avere i requisiti previsti dagli articoli 2397 comma 2 e 2399 del codice civile.

7. Il primo **esercizio sociale** si chiuderà il giorno 31 (trentuno) dicembre 2018 (duemiladiciotto).

8. I componenti dichiarano che l'importo globale delle spese occorrenti per la costituzione della società, che sono poste a carico della stessa, ammontano, in modo approssimativo, ad euro 1.800,00 (milleottocento virgola zero zero).

9. Le norme che disciplinano l'organizzazione e il funzionamento della società sono riportate nel seguente:

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

Art. 1) E' costituita una società a responsabilità limitata denominata:

"Itinerarti impresa sociale s.r.l."

Art. 2) La Società ha sede in Alessano (LE).

L'organo amministrativo potrà istituire in altre località sedi secondarie, sedi operative, filiali, uffici, stabilimenti, rappresentanze, agenzie e unità locali e sopprimerle ovvero trasferire la sede sociale nell'ambito dello stesso Comune, ferma la competenza dell'assemblea dei soci per il trasferimento della sede in altro Comune.

Art. 3) La durata della società è fissata fino al giorno trentuno dicembre duemilaseicenta (31 dicembre 2060), ma potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea dei soci.

Art. 4) La società, **che non ha scopo di lucro**, ha ad oggetto quali attività principali quelle previste dall'articolo 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n.112, che vengono svolte nei limiti e nelle modalità previsti dallo stesso articolo.

In particolare esercita in via stabile e principale le seguenti attività di interesse generale:

- a) tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, anche attraverso l'ideazione, la creazione, la produzione, lo sviluppo, la diffusione, la conservazione, la ricerca e valorizzazione o la gestione di prodotti culturali, intesi quali beni, servizi e opere dell'ingegno inerenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, alle arti applicate, allo spettacolo dal vivo, alla cinematografia e all'audiovisivo, agli archivi,

alle biblioteche e ai musei nonché al patrimonio culturale materiale e immateriale e ai processi di innovazione ad esso collegati

- b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale
- c) creazione, pubblicazione, promozione e vendita di prodotti editoriali su supporto cartaceo, analogico o digitale, connessi ai temi di interesse generale di cui al presente articolo, inclusi libri, riviste, gadget e materiali discografici e audiovisivi
- d) progettazione, pubblicazione, gestione e vendita di beni e servizi ad alto contenuto tecnologico, inclusi software, applicazioni, basi di dati e dispositivi di fruizione connessi ai temi di interesse generale di cui al presente articolo
- e) organizzazione e gestione di servizi turistici di interesse sociale, culturale o religioso
- f) progettazione di interventi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali
- g) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o confiscati alla criminalità organizzata
- h) gestione di beni storici e artistici o altri beni pubblici inutilizzati per la realizzazione di interventi di valorizzazione con finalità sociali, culturali e turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, inclusi servizi ricettivi, di ristoro e accoglienza dei pellegrini
- i) ricezione di contributi e donazioni, gestione e rendicontazione di progetti, partecipazione a bandi o altre iniziative di finanziamento di attività culturali e sociali promossi da enti pubblici e privati, nazionali o sovranazionali
- j) progettazione e fornitura di servizi alle imprese connessi ai temi di interesse generale di cui al presente articolo
- k) trasferimento di know-how e promozione di forme di imprenditoria sociale in ambito culturale a livello nazionale e internazionale
- l) ideazione e realizzazione di progetti e servizi rivolti ai soggetti in condizioni di disagio o di inserimento o re-inserimento professionale di lavoratori molto svantaggiati e persone svantaggiate o con disabilità secondo procedure e disposizioni di legge

L'attività può essere svolta anche attraverso lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti e servizi ad alto valore tecnologico e può avere le caratteristiche di start-up innovativa a vocazione sociale.

La società potrà svolgere ogni altra attività commerciale, industriale e finanziaria connessa all'oggetto sociale ed intesa alla realizzazione dei suoi propositi, ma sempre che non ne risulti modificato lo stesso oggetto sociale; potrà contrarre mutui ed in genere ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento, concedendo le opportune garanzie mobiliari ed immobiliari, reali o personali, ivi inclusa la prestazione di fidejussioni, anche a favore di terzi.

Le attività protette per le quali leggi speciali prescrivono il rilascio di particolari autorizzazioni, il possesso di particolari requisiti o l'iscrizione in albi speciali potranno essere svolte dalla società nei limiti previsti dalla legge.

La Società potrà assumere, direttamente o indirettamente partecipazioni ed interessenze in altre Società, consorzi ed enti aventi oggetto analogo o affine al proprio.

Per il conseguimento del suo oggetto, la società potrà avvalersi di tutte le agevolazioni previste dalle leggi vigenti e future.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE

Art. 5) Il **capitale sociale** è di euro 1.200,00 (milleduecento virgola zero zero) .

Art. 6) I **conferimenti** possono essere fatti in denaro o in natura e in mancanza di diversa indicazione devono essere eseguiti in denaro.

La partecipazione alla società è regolata secondo principi di non discriminazione.

Art. 7) I soci hanno diritto di sottoscrivere le partecipazioni emesse in sede di **aumento del capitale** sociale in proporzione alla percentuale di capitale da ciascuno di essi posseduta alla data in cui la sottoscrizione è effettuata.

Coloro che esercitano il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione, purchè ne facciano contestuale richiesta, hanno inoltre diritto di prelazione nella sottoscrizione delle partecipazioni non optate dagli altri soci, a meno che la decisione di aumento del capitale sociale non lo escluda.

Il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale non spetta per quelle partecipazioni di nuova emissione che, secondo la decisione dei soci di aumento del capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura o conferimenti di prestazioni d'opera o di servizi.

In quest'ultima ipotesi i soci non consenzienti hanno diritto di recesso ai sensi dell'art. 2473 del codice civile.

Qualora ricorrano tutti gli altri requisiti previsti dalla legge per la costituzione quale start-up innovativa, l'assemblea, con le maggioranze previste per le modifiche statutarie, può creare categorie di quote fornite di diritti diversi e, nei limiti imposti dalla legge, può liberamente determinare il contenuto delle varie categorie anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2468, commi secondo e terzo, del codice civile;

inoltre, anche in deroga all'articolo 2479, quinto comma, del codice civile, può creare categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che attribuiscono al socio diritti di voto in misura non proporzionale alla partecipazione da questi detenuta ovvero diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni non meramente **potestative** e può prevedere, a seguito dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, l'emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nelle decisioni dei soci ai sensi degli articoli 2479 e 2479-bis del codice civile.

Art. 8) In caso di **riduzione del capitale per perdite**, può essere omesso il deposito preventivo presso la sede sociale della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni dell'organo di controllo, se esistente.

Art. 9) I soci possono effettuare **finanziamenti** alla società, effettuare apporti a fondo perduto ovvero conferimenti in conto capitale o in conto futuro aumento capitale, nel rispetto delle norme vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio presso il pubblico.

Detti apporti potranno essere effettuati anche non proporzionalmente alla rispettiva partecipazione al capitale sociale e saranno infruttiferi di interessi, salvo diversa decisione dell'assemblea dei soci. Si applica in ogni caso l'art.2467 c.c.

Art. 10) La società può emettere **titoli di debito**, in conformità con quanto previsto dall'art. 2483 c.c. e dalle altre norme in materia.

TITOLO III

QUOTE DI PARTECIPAZIONE - TRASFERIMENTO

Art. 11) Le quote di partecipazione al capitale sociale possono essere assegnate ai soci in misura non proporzionale ai conferimenti da loro effettuati.

E' consentita l'attribuzione a singoli soci di particolari diritti relativi all'amministrazione della società o alla distribuzione degli utili; salva l'applicazione dell'articolo 2473, comma 1.

L'entità di tali diritti può essere modificata solo con decisione unanime dei soci.

Art. 12) Le partecipazioni sociali, anche per il solo usufrutto o per la sola nuda proprietà, sono liberamente **trasferibili** per atto tra vivi tra i soci.

In tutti gli altri casi spetta ai soci **diritto di prelazione** in ordine alle partecipazioni oggetto della cessione.

A tal fine, il socio che intende cedere, in tutto od in parte, la sua partecipazione, deve darne comunicazione scritta, a mezzo di lettera raccomandata o PEC, all'organo amministrativo e agli altri soci al loro domicilio.

I soci dovranno esercitare la prelazione dando comunicazione di tale loro volontà al socio offerente e all'organo amministrativo a mezzo di lettera raccomandata o PEC, da spediti entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'offerta.

Se la prelazione non viene esercitata il relativo atto dovrà essere stipulato entro sei mesi dall'offerta. In difetto dovrà essere rinnovata l'offerta nei modi di cui sopra.

Qualsiasi negozio traslativo ad estranei della piena proprietà o della nuda proprietà o dell'usufrutto di partecipazioni sociali e di diritti di sottoscrizione o di prelazione è subordinato al gradimento motivato e non discriminatorio espresso dalla maggioranza del capitale sociale, con l'astensione di colui che intende alienare la propria partecipazione.

Legittimo motivo di diniego, anche dal punto di vista della non discriminazione è il rifiuto derivante dalla perdita di agevolazioni o benefici fiscali o di qualunque altro tipo in testa alla società.

Se il gradimento viene negato, al socio alienante compete il diritto di recesso.

Se il gradimento viene concesso, gli altri soci possono comunque esercitare il diritto di prelazione intendendosi la richiesta di gradimento come proposta del proponente agli altri soci di esercitare il loro diritto di prelazione.

Le partecipazioni emesse a fronte di prestazione d'opera e di servizi a favore della società e quelle cui afferiscono particolari diritti nella distribuzione degli utili non possono essere trasferite senza il consenso espresso dall'assemblea che decide a maggioranza assoluta.

Nel caso di **morte di un socio**, il trasferimento agli eredi o ai legatari, che abbiano i requisiti previsti dalla legge, della partecipazione o dei diritti del defunto è subordinato al gradimento, espresso con decisione motivata e con criteri non discriminatori, dalla maggioranza del capitale sociale, entro sessanta giorni dal decesso.

Se il gradimento non è concesso si fa luogo alla liquidazione agli eredi o ai legatari della partecipazione o dei diritti del defunto mediante l'utilizzo dei medesimi criteri di valutazione e delle medesime procedure previsti per la liquidazione del socio recedente.

TITOLO IV RECESSO - ESCLUSIONE

Art. 13) Il socio può **recedere** dalla società nei casi previsti dalla legge o nel caso vi sia il consenso unanime di tutti i soci.

La volontà di recedere deve essere comunicata all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della decisione che legittima il recesso oppure, in mancanza di una decisione, dal momento in cui il socio viene a conoscenza del fatto che lo legittima.

Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute.

Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, quando la società revoca la decisione che lo legittima.

L'assemblea dei soci decide, altresì, sui provvedimenti di diniego di ammissione o di esclusione che su richiesta dell'interessato, vengano alla stessa sottoposti

Art. 14) Il socio può essere **escluso** dalla società, rispettando principi di non discriminazione, nei seguenti casi:

- nel caso che venga dichiarato fallito, interdetto, inabilitato o condannato ad una pena che importi l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o pene che rechino in altro modo danno alla società.

L'esclusione deve essere approvata con decisione dei Soci, ai sensi dell'art.2469 c.c.. Per il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della quota di partecipazione del socio della cui esclusione si tratta.

Il socio escluso ha diritto alla liquidazione della sua quota con le modalità e criteri previsti dall'art.2473 per il recesso.

TITOLO V DECISIONI DEI SOCI - ASSEMBLEA

Art. 15) Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante delibera assembleare oppure, salvo per le delibere di cui ai numeri 4) e 5) dell'articolo 2479 c.c., mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

Art. 16) In ogni caso il voto compete a ciascun socio in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Il socio moroso non può partecipare alla decisione dei soci.

Art. 17) L'**assemblea** è **convocata** dall'Organo Amministrativo ogni qualvolta sia ritenuto opportuno o quando ne faccia richiesta un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

La convocazione è effettuata mediante avviso spedito ai soci almeno otto giorni prima del giorno fissato per l'assemblea su qualsiasi supporto cartaceo o magnetico e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il fax e la posta elettronica e app di messaggistica, purchè permettano di provare l'effettiva ricezione dell'avviso.

L'assemblea può essere convocata sia presso la sede sociale, sia altrove, purchè in Italia o in qualsiasi altro stato della Comunità Europea.

Anche in **mancanza di formale convocazione**, l'Assemblea si intende regolarmente costituita quando è presente l'intero capitale sociale e sono presenti, oppure risulta che sono stati informati l'organo amministrativo e i componenti l'organo di controllo, se esistente, e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Art. 18) La **rappresentanza in assemblea** può essere conferita a chiunque

con delega scritta, consegnata al delegato anche mediante fax o posta elettronica.

Il rappresentante non può rappresentare in assemblea più di due soci e può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato come sostituto nella delega.

Art. 19) La **presidenza dell'assemblea** spetta all'Amministratore Unico, o al Presidente del Consiglio di Amministrazione o al più anziano degli amministratori. In mancanza di tali soggetti sarà presieduta dalla persona designata dall'Assemblea a maggioranza relativa.

Art. 20) L'assemblea è **regolarmente costituita** con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Hanno diritto di intervenire in assemblea, senza diritto di voto, una rappresentanza dei lavoratori dipendenti della società.

Le delibere che hanno ad oggetto modifiche dello statuto e la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, devono essere approvate con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Le riunioni possono svolgersi anche con **mezzi di telecomunicazione**, in questo caso occorre che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e parità di trattamento dei componenti, in particolare occorrerà che:

- a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti e regolare lo svolgimento dell'assemblea;
- b) sia consentito al soggetto che redige il verbale di percepire adeguatamente i fatti oggetto di discussione;
- c) sia consentito lo scambio di documentazione fra gli intervenuti e votare simultaneamente sugli argomenti in discussione.

Occorre inoltre indicare nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati ove i soci possano affluire e gli orari e la riunione si riterrà svolta lì ove siano presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Art. 21) Quando la decisione viene adottata mediante **consultazione scritta**, il testo della stessa viene predisposto dall'Organo Amministrativo o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale e viene sottoposto all'attenzione di ciascun socio a mezzo lettera raccomandata oppure a mezzo telegramma, fax, posta elettronica.

Il socio interpellato può prestare il proprio consenso sottoscrivendo il testo predisposto o approvandolo per iscritto in altro modo.

La decisione è adottata quando tutti i soci siano stati interpellati e la maggioranza **del capitale sociale** abbia prestato il proprio consenso.

Art. 22) Nel caso in cui la decisione sia adottata mediante **consenso espresso per iscritto**, ciascun socio presta il proprio consenso senza che via sia stata una formale interpellanza da parte dell'Organo Amministrativo o degli altri soci. Il consenso viene espresso mediante la sottoscrizione di un documento dal quale risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione.

La decisione è adottata quando la maggioranza del capitale sociale abbia prestato il proprio consenso su un testo di decisione sostanzialmente identico.

TITOLO VI

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Art. 23) La società può essere **amministrata** da un Amministratore Unico, da un Consiglio di Amministrazione o da più Amministratori con poteri congiunti o disgiunti, in numero non superiore a cinque.

Qualora la società superi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile ridotti della metà, la nomina di almeno un componente sia dell'organo di amministrazione che dell'organo di controllo deve essere riservata ai lavoratori dipendenti ed eventualmente agli utenti.

I membri dell'Organo Amministrativo possono essere anche non soci, e durano in carica per il tempo stabilito all'atto della nomina o a tempo indeterminato.

Se viene nominato un Consiglio di Amministrazione gli stessi membri eleggono un **Presidente**, se non è stato nominato all'atto della nomina del Consiglio stesso.

L'organo amministrativo, se nominato a tempo determinato può essere **revocato** solo in presenza di una giusta causa; se nominato a tempo indeterminato può essere revocato anche in assenza di giusta causa.

Art. 24) L'Organo amministrativo ha i più ampi **poteri** per la gestione sia ordinaria che straordinaria della società, senza alcuna eccezione ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali che non siano riservati alla competenza dei soci ai sensi statutari e di legge e con eventuali limiti e precisazioni previsti al momento della nomina.

Se viene nominato un Consiglio di Amministrazione questo è **convocato** dal Presidente, anche su domanda scritta proveniente da almeno la metà dei suoi membri o dai Sindaci effettivi, se nominati.

Le riunioni sono **presiedute** dal Presidente, in mancanza dal Consigliere più anziano di età. Per la **validità** delle delibere è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

E' possibile che le decisioni del Consiglio di Amministrazione siano adottate mediante **consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto**, secondo quanto previsto in merito alle decisioni dei soci.

Le riunioni possono svolgersi anche con **mezzi di telecomunicazione**, con le stesse regole e criteri previsti per le riunioni assembleari.

L'Organo Amministrativo può delegare ad uno o più dei suoi membri o a terzi una parte dei propri poteri, compreso l'uso della firma sociale e può nominare direttori generali, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti determinandone i poteri.

Art. 25) La società è legalmente **rappresentata** di fronte ai terzi ed in giudizio dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dagli Amministratori, congiuntamente o disgiuntamente a seconda che si sia scelto come sistema di amministrazione l'Amministratore Unico, il Consiglio di Amministrazione o più amministratori con poteri congiunti o disgiunti.

Art. 26) All'organo amministrativo può essere corrisposto un **compenso o un trattamento di fine mandato** determinato con decisione dei Soci al momento della costituzione della Società o con decisione successiva.

Non si applica all'organo amministrativo il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c..

E' possibile prevedere la nomina di componenti degli organi di

amministrazione e di controllo da parte di soggetti esterni. Ma la maggioranza deve essere nominata dai soci.

TITOLO VII CONTROLLI

Art. 27) I soci, che non partecipano all'amministrazione, hanno diritto di avere dall'amministratore **notizie sullo svolgimento degli affari sociali** e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia all'uopo delegati, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

Art. 28) La società, come previsto dall'articolo 10 del d.lgs. 112-2017, nomina, ai sensi dell'articolo 2477, primo comma, c.c., un organo di controllo, che secondo quanto stabilito dai soci in occasione della nomina, potrà essere costituito da un sindaco unico o da un collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti.

Art. 29) Ove nominato, l'organo di controllo avrà competenze e poteri previsti per tale organo dalla disciplina legislativa in materia di società per azioni in quanto compatibile col dettato dell'art. 2477 c.c.

I sindaci vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

I sindaci esercitano, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13, ed attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9, comma 2 della legge.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

TITOLO VIII BILANCIO - UTILI

Art. 30) Gli **esercizi sociali** si chiudono il trentuno dicembre di ciascun anno.

Art. 31) Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procede alla redazione del **Bilancio**, e lo presenta ai soci per l'approvazione, nel termine massimo di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, oppure, qualora, a giudizio dell'Organo Amministrativo, lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, nel termine massimo di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 32) Gli utili netti e gli avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio.

E' vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché di fondi e riserve, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori.

L'assemblea può decidere di destinare una quota non superiore al tre per cento degli utili netti annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, a fondi istituiti dagli enti e dalle associazioni di cui all'articolo 15, comma 3 del d.lgs 112/2017, nonché dalla Fondazione Italia Sociale, specificamente ed esclusivamente destinati alla promozione e allo sviluppo delle imprese sociali attraverso azioni ed iniziative di varia natura, quali il finanziamento di progetti di studio e di ricerca in tema di impresa sociale o di attività di formazione dei lavoratori dell'impresa sociale, la promozione della costituzione di imprese sociali o di loro enti associativi, o il finanziamento di

specifici programmi di sviluppo di imprese sociali o di loro enti associativi.

TITOLO IX SCIOGLIMENTO

Art. 33) La società **si scioglie** al verificarsi di uno dei casi enunciati nell'art. 2484 del Codice Civile e in tutti i casi previsti dalla Legge.

Semprechè tale decisione non sia stata presa in sede assembleare, nei casi di cui all'art. 2484 primo comma numeri 2, 4 e 6, l'Organo Amministrativo deve convocare l'assemblea per decidere in ordine

- alla determinazione del numero dei liquidatori e delle regole di funzionamento, in caso di pluralità di liquidatori;
- alla loro nomina con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza legale della società;
- ai criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione.

La Società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione con decisione adottata dall'assemblea con le maggioranze richieste per le modificazioni dell'atto costitutivo e a tale revoca si applica la disciplina di cui all'art.2487 ter.

TITOLO X CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 34) La decisione di tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci o tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale (ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero) deve essere devoluta ad un collegio arbitrale composto di tre membri, scelti tra soggetti estranei alla società, nominati dal Presidente del Tribunale di Lecce, su richiesta della parte più diligente.

Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo e senza formalità di procedura. Il lodo arbitrale è inappellabile.

La soppressione e le modifiche della presente clausola compromissoria possono essere approvate con decisione dei soci adottata con la maggioranza di almeno due terzi del capitale sociale.

Art. 35) Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme di legge. Richiesto io Notaio ho redatto il presente atto che ho letto ai comparenti che lo approvano perchè conforme alla loro volontà e con me lo firmano in margine e lo sottoscrivono alle ore tredici e trenta.

Scritto con mezzi elettronici e sotto la mia direzione da persona di mia fiducia e da me completato a mano.

Occupi fogli cinque di cui scritte venti facciate sin qui.

Firmato: Antonio SANTORO - Rita ZAPPATORE - Silvia COPPOLA -
Donato Antonio PARISI

Carlo Giovanni BARONE - Sigillo -

11 di 11